

## **TI\_GERICHTE 36.2023.21 vom 7. August 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-08-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2023.21](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2023.21)

FR: TI\_GERICHTE 36.2023.21 du 7 août 2023

IT: TI\_GERICHTE 36.2023.21 del 7 agosto 2023

### **Regeste**

Azione contro assicuratore LCA per indennità perdita di guadagno. Irricevibile siccome beneficiario delle prestazioni è patrocinato (senza procura) da un sindacalista, non è prodotta documentazione, non è cifrata e non è cifrabile la quantificazione della perdita

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.08.2023 36.2023.21 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.08.2023 36.2023.21 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.08.2023 36.2023.21

Azione contro assicuratore LCA per indennità perdita di guadagno. Irricevibile siccome beneficiario delle prestazioni è patrocinato (senza procura) da un sindacalista, non è prodotta documentazione, non è cifrata e non è cifrabile la quantificazione della perdita

Raccomandata Incarto n. 36.2023.21 ir / gm Lugano 7 agosto 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Ivano Ranzanici segretario: Gianluca Menghetti statuendo sulla petizione del 28 luglio 2023 presentata da AT 1 rappr. da: RA 1 contro CV 1 in materia di assicurazione contro le malattie considerato in fatto e in diritto 1. Con petizione datata 28 luglio 2023 (doc. I), AT 1, \_\_\_\_\_, rappresentato da RA 1 con sede a \_\_\_\_\_, per cui agisce \_\_\_\_\_, ha convenuto in causa, dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, CV 1, \_\_\_\_\_, chiedendone la condanna alla ripresa del pagamento di indennità giornaliera con effetto dal 1° aprile 2023 e ciò “ fino a quando è mediamente giustificata, vale a dire fino a quando è possibile determinarne la fine tramite le certificazioni dell’attore oppure tramite un accertamento ancora da effettuare” (doc. I). In via subordinata è chiesto l’accoglimento della petizione e la condanna dell’assicuratore convenuto a “riprendere il pagamento dell’indennità giornaliera con effetto al 1° aprile 2023, per ulteriori quattro mensilità fino al 31 luglio 2023, praticando le misure previste nel quadro del principio del cambio d’occupazione” ; 2. L’atto precisa (pag. 2 doc. I, n. II) che oggetto della vertenza è un’assicurazione complementare retta dal diritto privato (LCA), con il rilievo qui che la convenuta in causa non appare essere correttamente indicata. Da un lato CV 1 non risulta avere la sua sede a \_\_\_\_\_ ma, come si può evincere da un esame del RC a livello nazionale ([www.zefix.admin.ch](http://www.zefix.admin.ch)), a \_\_\_\_\_. Non solo. Dal medesimo esame appare che l’assicuratore convenuto in causa non sia un assicuratore LCA. Infatti CV 1 (e si riprende solo la prima frase dello scopo pubblicato siccome sufficiente in merito): “ ... bezweckt als Krankenkasse den Betrieb der sozialen Krankenversicherung nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit gemäss dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März 1994 und den Ausführungsverordnungen ”. In altre parole in concreto è stata convenuta in causa la Direzione regionale di un assicuratore sociale contro le malattie, non iscritto a RC in Ticino, e non invece l’assicuratore LCA che doveva essere

convenuto e che deve essere noto alla parte che agisce in giustizia. Certo l'assicuratore, nella sua comunicazione 24 aprile 2023 (doc. A), non è stato preciso in merito. Sia come sia, già per la ragione esposta la petizione andrebbe respinta, ma vi è di più come si vedrà in corso di motivazione di questo decreto. 3. Alla base della sua petizione l'attore specifica che essa è rivolta contro " l'atto istruttorio datato 24 aprile 2023, mediante il quale l'assicuratore reitera il rifiuto di prendere a carico l'indennità giornaliera di malattia, sia in senso generale in legame con lo status acuto della patologia, sia subordinatamente in relazione alle misure da mettere eventualmente in atto per il cambio occupazionale ". Nel suo esposto egli fa riferimento ad una attività lavorativa svolta presso \_\_\_\_\_, una lombalgia cronica ed una patologia psichica. Sempre nelle argomentazioni l'esponente da atto di avere, in passato, già avuto inabilità lavorative, una terminata proprio il giorno prima del suo licenziamento alla ripresa dell'attività lucrativa. Agli atti l'esponente non ha prodotto alcun contratto, le condizioni d'assicurazione, nessun certificato medico, nessun rapporto allestito dal fiduciario dell'assicuratore. Egli non ha cifrato, nel corpo della sua esposizione, in nessuna parte l'entità del suo salario, la percentuale del salario garantita dall'assicurazione, l'entità delle indennità pretese (rispettivamente ricevute sino alla fine di gennaio 2023). Insomma la petizione non contiene nessun elemento utile, nonostante l'esposto si spenda su ben 11 pagine. All'esposizione sono allegati unicamente una comunicazione dell'assicuratore con cui sono rifiutate le prestazioni e la lettera di licenziamento del datore di lavoro motivata da una " ristrutturazione interna " (doc. A e B), nulla più. L'atto non è stato intimato all'assicuratore convenuto in causa alla luce della sua manifesta irricevibilità, come si indicherà in prosieguo. Si annoti qui che la presente decisione è emessa monocraticamente come consente di fare l'art. 49 cpv. 2 LOG. Va qui rammentato come, laddove sia applicabile la Lptca, la stessa consente al giudice delegato di evadere, senza il concorso degli altri membri della Corte, le procedure che si rivelano irricevibili (art. 4 cpv. 1 Lptca). Tali norme, pur non essendo direttamente applicabili alla luce della natura della causa, ispirano l'interpretazione dell'art. 49 cpv. 2 LOG. In merito al giudizio monocratico si faccia riferimento a Ivano Ranzanici : La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg. 4. In base all'art. 7 CPC, i Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere, quale istanza cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (cfr. DTF 141 III 479), ed in virtù dell'art. 75 LCAMal, le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Il Tribunale federale, in tema di assicurazioni complementari all'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, ha rilevato come la procedura sia retta dal CPC (cfr. DTF 138 III 558 consid. 3.2; cfr. sentenza 4A\_517/2017 del 2 ottobre 2018) e meglio dalla procedura semplificata (cfr. art. 243 cpv. 2 lett. f CPC). In base all'art. 68 cpv. 1 CPC, ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Per l'art. 68 cpv. 2 CPC sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio in tutti i procedimenti gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati (lett. a), dinanzi all'autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata (come quella in esame [cfr. art. 243 cpv. 2 lett. f CPC]), nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti

giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede (lett. b), nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l'articolo 251 CPC i rappresentanti professionali a tenore dell'articolo 27 LEF (lett. c), dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede (lett. d). Nel caso concreto, l'attore è indicato quale rappresentato da una sigla sindacale (RA 1) e per essa dal Servizio giuridico nella persona di \_\_\_\_\_ che ha firmato la petizione (quale unico firmatario) senza neppure produrre agli atti una procura, ciò che appare del tutto inammissibile. \_\_\_\_\_ non risulta essere legittimato ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati ai sensi dell'art. 68 cpv. 2 lett. a CPC siccome non giurista e privo della patente d'avvocato. La petizione (doc. I), come indicato, è stesa su carta intestata di RA 1 e non è accompagnata da una procura o altra delega a rappresentare il signor AT 1. Come visto l'art. 68 cpv. 2 CPC prevede che sono (in particolare) autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio: " (...) b. dinanzi all'autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata, nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede; c. nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l'articolo 251 del presente Codice, i rappresentanti professionali a tenore dell'articolo 27 LEF; d. dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede" Il diritto cantonale ticinese regola il tema, a fronte della delega legislativa, all'art. 12 LACPC/TI come segue: " In applicazione dell'articolo 68 capoverso 2 lettera d CPC, limitatamente alle cause condotte in procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC) ... la rappresentanza processuale professionale è pure riconosciuta: (...) b) in materia di contratto di lavoro: - ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria; - ai fiduciari con l'autorizzazione cantonale o loro impiegati. " e ciò purché questi rappresentanti (cpv. 2): " a) siano in possesso di una procura scritta del loro rappresentato; b) siano in possesso dell'esercizio dei diritti civili; c) siano ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza ". 5. Nel caso all'esame va ribadito come in favore di \_\_\_\_\_ non sia stata prodotta alcuna procura da parte del sindacato che, a sua volta, non risulta avere ricevuto un mandato da parte dell'attore in causa. RA 1 risulta essere un sindacato, iscritto a RC nel Cantone di \_\_\_\_\_ con la denominazione " \_\_\_\_\_", e non risultano iscrizioni a RC in Ticino (e neppure nei \_\_\_\_\_ per il riferimento al circolo della \_\_\_\_\_ nell'intestazione della carta da lettera utilizzata). Tra le persone abilitate a rappresentare il Sindacato RA 1, iscritto nel RC del Cantone di \_\_\_\_\_, non compare il signor \_\_\_\_\_. Il requisito imposto dall'art. 68 cpv. 2 CPC, in relazione con l'art. 12 LACPC, non è soddisfatto, come meglio si dirà più avanti. 6. Di principio i rappresentanti padronali e sindacali possono rappresentare loro associati unicamente dinanzi a una giurisdizione speciale (dinanzi al " giudice del lavoro ") ed unicamente in caso di una controversia che abbia per oggetto il contratto di lavoro. Nel caso concreto il Tribunale cantonale delle assicurazioni non costituisce una Corte speciale per le cause di mercedi e salari (o Tribunale dei Proviviri), e non dirime i litigi in materia di contratto di lavoro. Il TCA ha, come indicato in precedenza, competenza per giudicare le " contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie " (art. 75 LCAMal). Queste cause non contrappongono, manifestamente, datori di lavoro e lavoratori e non hanno per oggetto il contratto di lavoro, ma oppongono assicurati (o beneficiari delle coperture assicurative) ed assicuratori, ed hanno per oggetto il contratto

d'assicurazione retto dalla LCA con tutte le specificità di questa materia. 7. Questa Corte ha ammesso, in passato, la rappresentanza di un assicurato da parte di un sindacato nell'ambito di procedure relative alle indennità per perdita di guadagno e questo alla luce della prassi che si era instaurata precedentemente l'entrata in vigore del CPC federale ed in applicazione della Lptca e di una prassi che vedeva applicare questa legge di procedura sino alla concreta applicazione della DTF138 III 558. Tale eccezione, ritenuta specificatamente in una procedura del 2015, non può qui essere ribadita. Il principio secondo cui le associazioni professionali o di categoria giusta gli art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 della legge ticinese di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) sono ammesse a rappresentare una parte nelle controversie derivanti dal contratto di lavoro (e queste devono essere quelle dei datori di lavoro o dei lavoratori ai sensi dell'art. 356 CO, che possono essere parte a un contratto collettivo di lavoro) non può trovare una applicazione analogica per le cause aventi per oggetto le indennità per perdita di guadagno rette dalla LCA (anche se sostitutive del salario). In queste procedure, infatti, i temi del litigio non sono, se non marginalmente e ciò raramente, come la prassi insegna (si vedano a titolo d'esempio le STCA 36.2023.1 del 16 marzo 2023, 36.2022.46 del 30 gennaio 2023, 36.202228 del 16 febbraio 2023 e la 36.2022.11 del 13 giugno 2022 per non citarne che qualcuna), quelli tipici del contratto di lavoro, ma quelli attinenti alla capacità lavorativa, alla valenza e vigenza di una polizza assicurativa, alla sua estensione, alla mora del prenditore d'assicurazione, alla realizzazione del danno, alla natura della copertura (assicurazione di somma o di danno). Il Giudice del TCA non verifica la correttezza di un licenziamento in tronco, non accerta se al lavoratore debbano essere versate mensilità, non ha il compito di controllare se le vacanze siano state godute o meno. Le parti processuali, come indicato, non sono un datore di lavoro ed un lavoratore ma un lavoratore e un assicuratore privato che copre il rischio dell'incapacità lavorativa del lavoratore in favore del datore di lavoro. Ne viene che l'art. 12 LACPC debba essere interpretato in maniera letterale e non estensiva. L'estensiva interpretazione operata in passato da questa Corte era derivata dall'opinione di Francesco Trezzini (Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali [art. 1-196], pag. 316, n. 24 ad art. 68) che fa riferimento, richiamando la norma dell'art. 68 cpv. 2 CPC e ponendola in relazione con l'art. 12 LACPC/TI riportata in esteso più sopra, alla materia del contratto del lavoro, rammentando come in questo contesto possa essere riconosciuta una possibilità di rappresentare in giudizio “unicamente alle associazioni di lavoratori ... che adempiono le condizioni per potere sottoscrivere un contratto collettivo, ovvero ... possono essere parte a un contratto collettivo” e come ciò consenta quindi a “rappresentanti o impiegati” di queste associazioni (che debbono comunque essere legittimati da chi può vincolare il Sindacato) di comparire in giustizia e rappresentare. L'opinione dell'autore era tesa a giustificare le norme cantonali in materia che non limitano, in particolare, l'intervento dei sindacati e delle associazioni padronali davanti ad un Tribunale speciale costituito per il giudizio delle cause inerenti il diritto del lavoro e che, per prassi, permettono a collaboratori dei sindacati (e delle associazioni padronali) di patrocinare (mentre, per dottrina maggioritaria, detta rappresentanza spetta al sindacato stesso o all'associazione padronale medesima). Tale opinione del Prof. Trezzini non fa però l'unanimità della dottrina. Nel recente Commentaire Romand, Code de procédure civile, edito a cura di Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer e Tappy, 2 edizione, 2019, ad art. 68 p. 252 e seguente, il prof. François Bohnet ricorda in particolare che i rappresentanti dei lavoratori, e del padronato, sono autorizzati a rappresentare, quali “... devant les juridictions spéciales

... si le droit cantonal le prévoit ” (la sottolineatura è dell’autore), l’autore aggiunge: “ Si l’on peut regretter que cette possibilité n’existe pas dans ces domaines indépendamment de l’existence d’une juridiction spéciale, un canton ne peut pas autoriser la représentation de toute cause de droit de travail ... devant les instances cantonales à des mandataires professionnellement qualifiés (voir pour autant art. 12 let. a et b LALPC TI...) ” . La giurisprudenza federale non si è ancora espressa in tema di “ giurisdizione speciale ”, solo un caso (con il patrocinio proprio del Prof. BOHNET il tema è stato sottoposto al TF in conseguenza ad una decisione incidentale l’Alta Corte ha dovuto dichiarare [mediante decisione monocratica] irricevibile l’impugnativa siccome non rispettosa delle esigenze poste dalla LTF, si veda DTF 4D\_29/2015 del 27 maggio 2015). 8. La citata dottrina (prof. François Bohnet) stigmatizza addirittura l’agire dei cantoni che denominano “ simplement un tribunal ordinaire ” come ha fatto il cantone di Neuchâtel, “ à fin de détourner la règle ”. Ancora il prof. François Bohnet (loc. cit., p. 253) ricorda che “ Par juridiction spéciale, le législateur vise un tribunal institué spécifiquement pour ces domaines, le plus souvent un tribunal paritaire ” (si veda anche la dottrina citata da Bohnet). Sempre la dottrina ( François Bohnet/Vincent Martenet : Droit de la profession d’avocat, Stämpfli ed., Berna 2009, n. 958), ritiene – come anticipato – che, in genere, sia l’associazione (sindacale o padronale) stessa che riceve il mandato di rappresentanza e che dispone della qualità di mandatario professionale qualificato delegando poi collaboratori qualificati (in genere giuristi). Detta qualità potrebbe essere riconosciuta, in casi particolari, anche in capo a una persona fisica, specializzata nel diritto del lavoro o in quello della locazione, purché la stessa garantisca qualificata competenza e conoscenza. Dal canto suo il prof. Droese (in François Bohnet Lorenz Droese : Präjudizienbuch | Zivilprozessordnung ZPO, ed. Stämpfli, Berna 2018, ad. Art. 68, p. 187 n. 11) precisa come “ Vetreter kann nur eine natürliche Person sein; Notwendigkeit einer schriftlichen ... Vollmacht ” (in merito si vedano anche le considerazioni del punto 12); 9. Come indicato, quindi, l’applicazione della condizione dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e dell’art. 12 LA CPC/TI, deve essere riservata al contratto di lavoro e non può essere estesa alle indennità di sostituzione del salario (come detto l’oggetto delle procedure è diverso e le parti non sono datore di lavoro e lavoratore) e deve essere riservata ad un tribunale dei probiviri speciale (secondo il prof. François Bohnet ), ancorché in Ticino sia ammessa la rappresentanza processuale dinanzi al Giudice civile ordinario (non esistendo una giurisdizione speciale e specifica per le cause per mercedi e salari, a titolo d’esempio si vedano le Sentenze CCR 16.2021.35 del 5 ottobre 2022 e 16.2020.38 del 18 ottobre 2021). Si ribadisce infatti che, per l’art. 68 cpv. 2 lett. d) CPC la rappresentanza sindacale o delle associazioni padronali è ammessa “ davanti ... al giudice del lavoro ”. Il TCA non ha, come indicato, tale veste giurisdizionale (ed in Ticino non esiste, malauguratamente, una giurisdizione specifica per i litigi aventi per oggetto il contratto di lavoro, si veda a titolo d’esempio la legislazione di Ginevra in materia <https://justice.ge.ch/fr/contenu/tribunal-des-prudhommes>). Davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni non può quindi essere ammessa una rappresentanza da parte sindacale per le procedure rette dal CPC. L’art. 12 LA CPC/TI, contrariamente alla chiara lettera dell’art. 68 cpv. 2 lettera d) CPC, non fa riferimento al “ giudice del lavoro ” ma all’aspetto (più generale) del “ contratto di lavoro ”. Trezzini (op. cit. ad art. 68, n. 25 p. 316 e 317; contra Bohnet , CR, loc. cit.) evidenzia come il dettato del legislatore ticinese appaia in se corretto siccome “ determinante è la materia ... lavorativa, piuttosto che la figura del giudice che la tratta, anche se va concesso che questa tesi – basata sul pragmatismo – si scontra con la lettera della legge, soprattutto in lingua francese e tedesca, dove è

chiaramente evocato il concetto di giurisdizione speciale rispettivamente di tribunale del lavoro ... ossia tribunali specialistici sconosciuti in Ticino”. Tale posizione dottrinale non risulta essere stata, come indicato, oggetto di una verifica giurisprudenziale da parte del TF (nonostante un tentativo in una situazione giudicata nel Cantone di Neuchâtel, v. DTF 4A\_436/2015 del 17 maggio 2016). Resta però che questa posizione, che ammette la rappresentanza di sindacati e sigle padronali davanti al Tribunale civile ordinario quando sia chiamato a giudicare in materia di contratto di lavoro, non può essere estesa al contratto d’assicurazione IPG. 10. La norma applicabile impone, in ogni modo, che il patrocinatore debba essere persona competente e cognita del diritto e che sappia rapportarsi alle sempre più stringenti esigenze procedurali così come interpretate dal Tribunale federale. In difetto di specifiche conoscenze della materia di fondo e della procedura il rischio è quello di carenze che il giudice, pur dovendo accertare i fatti come impone l’art. 247 cpv. 2 CPC (su questi aspetti si veda François Bohnet, *Ecritures, maxime de procédure et débats dans le procès civil social*, in *Le procès civil social*, a cura di François Bohnet e Anne-Sylvie Dupont, CEMAJ Université de Neuchâtel, Helbing & Lichtenhahn, 2018 Basilea), non deve colmare d’ufficio. Nel caso all’esame, quale rappresentante di un attore che rivendica, apparentemente almeno (siccome nessuna pretesa è stata quantificata) indennità per perdita di guadagno, si annuncia un collaboratore sindacale, dipendente del sindacato RA 1, \_\_\_\_\_, non giurista, e ciò senza la produzione di valide delega e procura a rappresentare in giudizio l’associato. La petizione formulata è molto carente, non producendo la documentazione minima necessaria e certamente disponibile, non quantificando le pretese quantificabili, e incoando l’azione nei confronti dell’assicuratore sociale del gruppo CV 1. Alla luce di quanto precede, non potendo ammettere il principio del patrocinio di un sindacato abilitato alla conclusione di contratti collettivi vista la materia e la giurisdizione adita, sia in quanto tale sia per il rappresentante che si è annunciato, non essendo adempiute le condizioni delle norme federale e cantonale citate, la procedura appare non ricevibile. 11. A quanto precede va ancora aggiunto che, per l’art. 55 cpv. 1 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova. Secondo l’art. 55 cpv. 2 CPC sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l’accertamento dei fatti e l’assunzione delle prove d’ufficio. In base all’art. 84 cpv. 1 CPC con l’azione di condanna a una prestazione l’attore chiede che il convenuto sia condannato a fare, omettere o tollerare qualcosa. Secondo l’art. 84 cpv. 2 CPC se la prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata. L’art. 85 cpv. 1 CPC prevede che, se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l’entità della pretesa sia precisata già all’inizio del processo, l’attore può promuovere un’azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio. Per l’art. 85 cpv. 2 CPC l’attore deve precisare l’entità della pretesa appena sia in grado di farlo dopo l’assunzione delle prove o dopo che il convenuto ha fornito informazioni in merito. Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia. Siccome la quantificazione della pretesa creditoria in denaro determina il valore litigioso (cfr. art. 81), essa rappresenta una componente essenziale del procedimento ( Prof. Francesco Trezzini in: *Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero*, 2a edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali [art. 1-196], n. 26 ad art. 84). La mancata quantificazione viola un presupposto processuale (cfr. art. 59 CPC) e genera l’inammissibilità dell’azione ( Francesco Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 85 con rinvio alla DTF 142 III 102, in particolare consid. 3; cfr. anche DTF 147 III 166, consid. 3.3.2; STF 4A\_502/2019 del 15 giugno 2020, consid. 5;

STF 4A\_618/2017 dell'11 gennaio 2018; STF 4A\_566/2014 dell'11 dicembre 2014, consid. 1). La medesima dottrina ( Francesco Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 85) rammenta che, per quanto concerne l'applicazione dell'obbligo d'interpello (art. 56 CPC), il Tribunale federale l'ha negata in un caso concreto (STF 4A\_375/2015 del 26 gennaio 2016 consid. 7.1, non pubblicato in DTF 142 III 102), perché la parte attrice era patrocinata professionalmente da un avvocato, cosicché l'obbligo d'interpello avrebbe avuto una portata assai ridotta, che in quel caso non entrava in gioco, poiché il contrario avrebbe significato fornire un'indebita consulenza, lesiva del diritto delle parti di essere trattate allo stesso modo. Nello stesso giudizio, al consid. 7.2, l'Alta Corte ha pure negato l'applicazione dell'art. 132 cpv. 1 CPC (norma che impone, in caso di carenze formali quali la mancata firma o l'assenza della procura, di sanare, nel termine concesso dal giudice, la carenza sotto pena di non considerazione dell'atto), poiché il suo campo di applicazione riguarda degli aspetti di pura forma, che si riassumono sostanzialmente in una svista commessa dalla parte in questione, ciò che in concreto non era invece il caso ( Francesco Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 85). Ciò è stato confermato nella citata STF 4A\_618/2017 dell'11 gennaio 2018, al consid. 4.3.1: " (...) 4.3.1 Lorsque le procès, comme en l'espèce, est soumis à la maxime inquisitoire sociale, le juge établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC en lien avec l'art. 243 al. 2 let. f CPC). Cette maxime, qui tend notamment à protéger la partie faible au contrat, réparti dans une certaine mesure la responsabilité pour l'établissement de l'état de fait entre les parties et le juge, celui-ci ayant un devoir de collaboration renforcé (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2; BOHNET/JEANNIN, A ne pas confondre: maxime inquisitoire et maxime d'office, in Newsletter Bail.ch, avril 2017, p. 2). Le juge de première instance n'est pas tenu d'instruire d'office le litige lorsqu'un plaideur renonce à expliquer sa position; il doit en revanche interroger les parties et les informer de leur devoir de collaborer à l'instruction et de fournir des preuves. Si des motifs objectifs le conduisent à soupçonner que les allégations et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, le juge doit inviter cette partie à compléter ses moyens (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 125 III 231 consid. 4a). La maxime inquisitoire sociale se rapporte ainsi à l'établissement des faits - à l'instar du devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC (cf. notamment arrêts 5A\_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.3 et 5A\_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Ni le devoir d'interpellation, ni la maxime inquisitoire sociale ne s'opposent à ce qu'un recours soit déclaré irrecevable en raison d'une motivation insuffisante (arrêt précité 5A\_488/2015 consid. 3.2.1 in fine; arrêt 4A\_203/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2). 4.3.2. Il découle de ce qui précède que la maxime inquisitoire sociale n'est pas en cause s'agissant de conclusions mal formulées. Elle n'imposait pas au juge d'attirer l'attention de l'assurée, d'ailleurs assistée d'un avocat durant toute la procédure cantonale, sur le caractère irrecevable de ses conclusions, alors que les exigences y relatives étaient clairement énoncées aux art. 84 s. CPC et dans la jurisprudence relative à l'action en constatation de droit. (...)". In merito a questi aspetti François Bohnet , op.cit., ad art. 84 (p. 308 e ss) rispettivamente ad art. 85 CPC (p. 311 e ss.) che ricorda come: " (...) Sous réserve des exceptions de l'art. 85, les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées. La règle vaut quel que soit le fondement de la prétention, à moins que la maxime d'office (art. 58 al. 2) s'applique. Le montant chiffré des conclusions permet de déterminer la compétence matérielle et la procédure applicable. Il est nécessaire au respect du droit d'être entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir déterminer contre quoi elle doit se défendre (ATF 142 III 102, c.5.3.1, RSPC 2016 230; TF, arrêt du 3 juin 2015, 4A\_686/2014 c.4.3.1; (...) Le montant chiffré permet enfin de déterminer la prétention du demandeur, le juge ne pouvant accorder plus que ce qui est

demandé en vertu du principe de disposition (art. 58 al. 1; (...))” (op. cit., ad art. 84, n. 17, p. 311) In merito all’azione creditoria non cifrata la medesima dottrina ricorda come l’oggetto della norma è la domanda di condanna di una parte, domanda però non determinata per il suo importo. L’art. 85 al capoverso 1 a frase, pone, in primis, il tema della ricevibilità di una simile richiesta al Tribunale, mentre la seconda frase del cpv. 1 e il capoverso 2 della norma specificano le modalità da rispettare negli allegati e in corso della procedura in questa costellazione particolare ( Bohnet , op. cit., ad art. 85, n. 1 p. 311). Il legislatore ha considerato l’ipotesi in cui l’attore possa trovarsi nell’impossibilità materiale di cifrare le sue conclusioni. Imporgli comunque di determinare l’importo preteso giudizialmente sotto pena di irricevibilità della sua azione appare inammissibile siccome condurrebbe l’attore a pretendere importi non effettivi e concreti, non giustificabili mediante l’istruttoria di causa, ciò che potrebbe avere conseguenze anche di natura finanziaria (relative, ad esempio, alle ripetibili da riconoscere alla controparte in caso di soccombenza, oppure – laddove la procedura non sia gratuita – al versamento di spese), od ancora l’attore potrebbe essere condotto a, prudenzialmente, chiedere meno del suo diritto e, se vincente in causa, vedersi riconoscere importi inferiori. Per tale ragione l’imposizione dell’art. 84 cpv. 2 CPC (“ Se la prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata ”) è assorbita dall’eccezione dell’art. 85 CPC che codifica (così Bohnet , op. cit. ad art. 85, n. 5 p. 313) la precedente giurisprudenza federale in materia (in questo senso anche DTF 140 III 409). Le situazioni considerate sono sostanzialmente riconducibili a due. Da un lato le conclusioni non cifrate sono ammissibili quando sia “ impossible d’articuler d’entrée de cause le montant de (la) prétention” ( Bohnet , op. cit. ad art. 85, n. 6 p. 313), rispettivamente quando questa esigenza sarebbe irragionevole ( Bohnet , idem). Il medesimo autore rammenta, in particolare, come non sia possibile formulare conclusioni condannatorie precise e concrete quando le informazioni che permetterebbero ciò siano nelle mani della parte convenuta o di un terzo. In questa costellazione l’attore ha un diritto materiale all’informazione e potrebbe, quindi, inoltrare una causa scaglionata (“ Stufenklage ”) con una richiesta di informazioni assortita da un’azione condannatoria ( Bohnet , op. cit. ad art. 85, n. 8 a 12, p. 314). Su questi specifici aspetti si vedano DTF 140 III 409 c. 4 in cui l’Alta Corte stabilisce i criteri di delimitazione fra l’azione con domande successive e l’azione creditoria senza quantificazione del valore. La seconda ipotesi ritenuta dalla dottrina è l’irragionevolezza dell’esigenza di stabilire d’entrata l’importo della pretesa creditoria da parte dell’attore che potrebbe derivare dalla necessità di investigazioni complesse e costose (si pensi all’esecuzione di perizie per stabilire l’importo del danno) mentre l’amministrazione delle prove processuali condurrebbe a tale determinazione. Il legislatore, su questi aspetti, ha ripreso la giurisprudenza federale precedente il CPC (DTF 112 Ib 334) per cui all’attore era possibile postulare la condanna della parte convenuta senza cifrare le pretese, menzionando semplicemente un importo minimo per determinare il valore litigioso ( Bohnet , op. cit. ad art. 85, n. 14 p. 315). La dottrina è divisa sul punto di sapere se, conclusioni cifrate, possano essere formulate alla fine della procedura istruttoria o se, comunque, sia necessario cifrare la pretesa inizialmente (in merito si vedano Nicolas Gut , Die unbezifferte Forderungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2014, specie n. 131 e rinvii nonché Sabine Baumann Wey , Die unbezifferte Forderungsklage nach Art. 85 ZPO, 2013, N. 547 ff.). Questo Tribunale cantonale delle assicurazioni si è già chinato sull’aspetto della quantificazione delle richieste di condanna formulate dall’attore nella STCA 36.2021.45 del 10 gennaio 2022 (specie al consid. 2.2.), dove ha lasciato aperta la questione a sapere se, in quella specifica occasione, la

quantificazione della pretesa dell'attore, formulata unicamente in sede d'udienza, dovesse invece essere formulata al momento dell'inoltro dell'azione (art. 84 cpv. 2 CPC) o se invece non fosse quantificabile la pretesa (art. 85 cpv. 1 e 2 CPC), e ciò alla luce del fatto che, in ogni caso, la domanda era da respingere nel merito siccome infondata. Nella STCA 36.2022.11 del 13 giugno 2022 ha comunque deciso che l'assenza di una quantificazione della domanda, possibile alla luce degli elementi in possesso del legale dell'assicurata, la petizione dovesse essere dichiarata irricevibile. Si richiama ulteriormente la STF 4A\_566/2014 dell'11 dicembre 2014, consid. 1, dove il TF, esaminando la ricevibilità di un ricorso in materia civile relativo a pretese fondate su un'assicurazione IG retta dalla LCA ed analizzando i principi della LTF con richiamo a CPC (art. 85), ha confermato la sua prassi per cui le pretese di natura finanziaria formulate al suo indirizzo vanno cifrate: "(...) Die Beschwerde hat ein Rechtsbegehren zu enthalten (Art. 42 Abs. 1 BGG). Da die Beschwerde an das Bundesgericht ein reformatorisches Rechtsmittel darstellt (Art. 107 Abs. 2 BGG), ist grundsätzlich ein materieller Antrag erforderlich. Rechtsbegehren, die auf einen Geldbetrag lauten, müssen beziffert werden. Es genügt allerdings, wenn aus der Beschwerdebegründung hervorgeht, in welchem Sinn der angefochtene Entscheid abgeändert werden soll (BGE 134 III 235 E. 2 mit Hinweisen)." Ed ha poi ritenuto come, nel caso sottoposto a giudizio: " Der Beschwerdeführer stellt keinen bezifferten Antrag. Auch aus der Beschwerdebegründung geht in keiner Weise hervor, welchen Betrag er zugesprochen erhalten möchte. In der Beschwerde wird zudem mit keinem Wort begründet, weshalb dem Beschwerdeführer die Bezifferung seiner Forderung unmöglich oder unzumutbar sein soll, noch gibt er einen Mindestwert an (vgl. Art. 85 ZPO). Solches wäre aber erforderlich gewesen, da auch aus dem für das Bundesgericht maßgeblichen angefochtenen Urteil (vgl. Art. 105 Abs. 1 BGG) nicht hervorgeht, dass der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren dazu Ausführungen gemacht hat." In quella costellazione l'Alta Corte ha ritenuto che: " Mangels Bezifferung des Rechtsbegehrens ist fraglich, ob auf die Beschwerde einzutreten ist. Sie wäre ohnehin abzuweisen ." 12. In concreto AT 1, apparentemente rappresentato dal sindacato RA 1 e per esso da \_\_\_\_\_ (si ripete che manca completamente la procura rilasciata al sindacato e la delega del sindacato al suo collaboratore, sottoscritta da chi è abilitato a rappresentare il sindacato stesso), sembra essere patrocinato da un servizio giuridico, in essere presso la sigla sindacale, cui non dovrebbe sfuggire la necessità di quantificare le pretese perlomeno sino al momento dell'inoltro dell'azione (nella domanda principale) rispettivamente nella loro interezza per la domanda sussidiaria. Nulla di tutto ciò, nonostante pregressi momenti di inabilità lavorativa con versamento di indennità da parte dell'assicuratore e quindi consapevolezza dell'entità delle prestazioni assicurate, è stato fatto. La petizione è inoltre carente nelle motivazioni e nella documentazione da produrre (il collaboratore ha diritto di ottenere dal datore di lavoro la polizza assicurativa [eventualmente purgata dei dati sensibili quali l'entità dei premi e il numero delle persone assicurate, rispettivamente coloro che beneficiano di coperture particolari] rispettivamente ha diritto di domandare e ottenere le CGA assicurative applicabili, siccome beneficiario della copertura in essere, e questo dall'assicuratore medesimo rispettivamente dal servizio del personale del suo datore di lavoro). 13. In concreto dunque l'attore ha mancato il suo dovere di quantificare la sua pretesa creditoria conformemente al dettato normativo applicabile. Come indicato la quantificazione della pretesa creditoria in denaro determina il valore litigioso e rappresenta una componente essenziale del procedimento, la sua mancata quantificazione viola dunque un presupposto processuale essenziale e la petizione deve

essere di riflesso dichiarata inammissibile. Di fronte a una tale carenza, che il giudice non può colmare d'ufficio come indicato, questo Tribunale non può entrare nel merito dell'azione (art. 59 cpv. 1 CPC), facendone ostacolo la chiara volontà del legislatore che ha posto dei presupposti processuali minimi, ma necessari, per potere introdurre una causa di fronte al competente giudice, presupposti che quest'ultimo è tenuto ad esaminare d'ufficio (art. 60 CPC). 14. L'azione va conseguentemente dichiarata irricevibile. Per quanto concerne l'ammissibilità di un ricorso al Tribunale federale in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A\_83/2013 del 20 giugno 2013 l'Alta Corte ha affermato che: " (...) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1)". Per l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia delle sentenze in tema di LCA per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell'attrice. 15. La presente decisione è notificata a AT 1, \_\_\_\_\_, personalmente, nonché a RA 1, \_\_\_\_\_; copia è pure trasmessa alla convenuta in causa CV 1, \_\_\_\_\_, che riceve inoltre copia della petizione e degli atti a essa allegati per conoscenza. Non sono prelevate spese e non sono attribuite ripetibili. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1. La petizione è inammissibile. 2. Non sono percepite tassa di giustizia e spese, che permangono a carico dello Stato, e non sono riconosciute ripetibili. 3. Comunicazione alle parti (all'attore personalmente ed al sindacato che si indica suo rappresentante senza produrre una procura nonché all'assicuratore convenuto in causa) e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato  
segretario di Camera Ivano Ranzanici, PhD Gianluca Menghetti